

Decreto del Presidente della Repubblica del 10/01/1992**Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano**Doc. **492C10GE.900** di Origine Nazionalee pubblicato/a su : **Gazzetta Ufficiale Italiana** n° 7 del 10/01/1992

riguardante :

AMBIENTE - Inquinamento e tutela dell'atmosfera - Traffico (aereo, ferroviario, nautico, stradale)**SOMMARIO**NOTETESTOArt. 1.Art. 2.Art. 3.Art. 4.

- § -

NOTE

N.B.: " le disposizioni relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM₁₀, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene" contenute nel presente decreto, sono **abrogate**, secondo quanto disposto dall'[art. 40](#) del D.M. 2 aprile 2002, n. 60.

- § -

TESTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA .

Vista la [legge 22 luglio 1975, n. 382](#);Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'[art. 4](#);Visto l'[art. 1, comma 1, lettera h](#)), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Viste le ordinanze del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, in data 20 novembre 1991 e 20 dicembre 1991, recanti misure urgenti in materia di inquinamento;

Vista, in particolare, l'ordinanza del Ministro dell'ambiente in data 28 dicembre 1991, la quale si riferisce alla progressiva messa a punto dei sistemi di rilevazione dell'inquinamento nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, fissando a tal fine il termine del 31 gennaio 1992;

Visti i decreti in data 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, relativi ai [criteri per la raccolta](#) dei dati inerenti la qualità dell'**aria** ed ai [criteri per l'elaborazione](#) dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'**aria**;Ritenuta la necessità che le regioni adottino con urgenza i piani di risanamento anche con misure particolari per la tutela della qualità dell'**aria** nelle grandi aree urbane;

Considerato che grandi comuni non dispongono ancora di una rete completa di rilevazione dell'inquinamento;

Considerato che le somme necessarie per gli interventi sono state già trasferite ai comuni ed alle province e che le relative spese rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, del Ministro dell'ambiente e del Ministro per i problemi delle aree urbane;

Decreta:

Articolo Unico.

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 1.

1. Le regioni possono individuare, ai sensi dell'[art. 9](#) del decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991, relativo ai criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'[aria](#), zone a rischio del territorio regionale, comprendenti i comuni destinatari delle ordinanze citate in premessa, nelle quali possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico. Per queste zone le regioni provvedono alla definizione delle autorità competenti alla gestione delle situazioni di allerta.

Art. 2.

1. Le restrizioni generalizzate della circolazione, ivi compresa quella a targhe alterne, sono adottate, ove non sussista altra misura alternativa, dai comuni o dalle autorità competenti, sulla base di accertamenti che rivelino condizioni generali di comprovata gravità.
2. Ai fini della individuazione delle misure necessarie, anche alternative a restrizioni generalizzate della circolazione, i comuni e le autorità competenti possono avvalersi della commissione tecnico-scientifica di cui all'[art. 5](#) della ordinanza del Ministro dell'ambiente in data 28 dicembre 1991.

Art. 3.

1. Le regioni promuovono intese affinché i comuni provvedano al completamento delle reti di monitoraggio della qualità dell'[aria](#) secondo le modalità indicate nel [decreto in data 20 maggio 1991](#) del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, avvalendosi del parere della commissione di cui al comma 2 dell'[art. 2](#).

Art. 4.

1. Sulla base di intese con le regioni ed i comuni, l'Amministrazione dei trasporti adotta procedure semplificate per l'applicazione sugli autoveicoli dei dispositivi per la riduzione delle emissioni dei gas di scarico e per il rilascio delle relative attestazioni.
